

**legge regionale
15/2018 sulla
partecipazione**

Emilia-
Romagna è

**PAR
TEC
IPA
ZIO
NE**

La legge regionale sulla partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

*«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale
9 febbraio 2010 n. 3»*



Leonardo Draghetti
Tecnico di garanzia della partecipazione
incontro on-line, martedì 4 maggio 2021

Indice dei contenuti

Il percorso partecipato
di revisione della L.r.
3/2010

Promuovere
la legge

Gli obiettivi

La Sessione di
partecipazione

La Giornata della
Partecipazione

Il Nucleo tecnico della
partecipazione

Il Tecnico di garanzia
della partecipazione

Il Bando

La certificazione di
qualità

La formazione


Gli impegni dell'art. 19

La clausola valutativa

Il percorso partecipato per la revisione della L.r. 3/2010

Giunta e Assemblea hanno svolto, parallelamente al percorso istituzionale, un percorso di “**ascolto partecipato**” che, con modalità e strumenti differenziati, ha interpellato i diversi soggetti del territorio, dando vita così a un percorso di revisione partecipato.

Il percorso «**Diciamo la nostra**» si è svolto nel corso del 2017, poi è iniziato il percorso istituzionale con gli incontri del gruppo di lavoro e le sedute in commissione sino a giungere all’approvazione in Aula della nuova legge nel mese di ottobre 2018.




Promuovere la legge

Tra i temi emersi dal percorso di ascolto partecipato, uno dei più ricorrenti è stata la sollecitazione a far conoscere e promuovere la legge come prerequisito per il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la diffusione della cultura della partecipazione.

E' importante adottare un **linguaggio accessibile** ai «non addetti ai lavori» Non per sostituire esperti e facilitatori ma per **«parlare la stessa lingua»**

Quindi

- il linguaggio utilizzato è stato **semplificato**
- la **formulazione** della legge, vedi ad esempio il Capo I, è più **sintetica** ed **essenziale**
- è stato inserito articolo l'art 3 con le **definizioni** (ad esempio: che cos'è un processo partecipativo, in cosa consiste la validazione del documento di proposta partecipata...)
- è stata istituita la «Giornata della Partecipazione» all'art. 6
- l'art. 10 prevede in modo esplicito che l'Assemblea promuova percorsi formativi sulla partecipazione rivolti a diversi soggetti, politici e tecnici degli enti locali in primo luogo.



Gli obiettivi della legge *(art. 2)*

Incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche

Promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici

Rafforzare la democrazia e le sue istituzioni

Contribuire ad una maggiore coesione sociale

Gli obiettivi della legge *(art. 2)*

Attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione

Sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture

Favorire la qualificazione della pubblica amministrazione

Garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi

Sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali

Gli obiettivi della legge (art. 2)

Valorizzare e diffondere l'uso di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale

Realizzare un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze

Favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi



La Regione e gli enti locali

(art. 2 comma 2)

- Operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi.
- Si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere.
- Devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

La sessione annuale di partecipazione

(art. 6)

La sessione annuale di partecipazione è una seduta, o parte di una seduta, dell'Assemblea legislativa «dedicata» alla partecipazione, prevista anche nella legge 3/2010 ed è stata in parte ridisegnata.

- Periodo di svolgimento: mese di **ottobre**.
- La relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, dovrà comprendere anche le esperienze che discendono da specifiche leggi di settore, e contenere anche il **rendiconto** delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando.
- Il Tecnico di garanzia deve presentare una relazione all'Assemblea sull'attività svolta, con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 17 e all'**impatto** degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.

La Giornata della Partecipazione

(art. 6)

L'art. 6 prevede l'istituzione della "**Giornata della Partecipazione**", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

Il Nucleo tecnico della partecipazione

(art. 7)

Il Nucleo tecnico della partecipazione è previsto dall'art. 7 e ha l'obiettivo di favorire l'integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

E' presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

- **due dirigenti o funzionari della Giunta**, competenti in materia di partecipazione;
- **due esperti in materia di partecipazione**, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

Il Tecnico di garanzia della Partecipazione (art. 8)

La figura del Tecnico di garanzia, istituita dalla legge regionale 3/2010 è stata valutata in modo positivo nel corso del percorso di ascolto partecipato in vista della revisione della l.r. 3/2010, anzi, in più di una occasione, è stato chiesto un rafforzamento dei compiti e delle funzioni a lui assegnate.

Il Tecnico di garanzia è **un dirigente dell'Assemblea legislativa** designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

La nuova legge conferma i compiti attribuiti al Tecnico e ne rafforza le funzioni in materia di **monitoraggio** dei processi partecipativi, in particolare **riguardo agli esiti dei percorsi e al loro impatto**.

I compiti del Tecnico di garanzia della partecipazione

(art.8)



a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;



b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III;



c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;



d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;



e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;

I compiti del Tecnico di garanzia della partecipazione

(art.8)



f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;



g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;



h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;



i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;



j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

Il Bando

La Regione concede dei **contributi per la realizzazione di percorsi partecipativi** a soggetti pubblici e privati.

Il Capo III della legge definisce i requisiti dei progetti, i criteri di ammissione e le modalità per la concessione dei contributi attraverso un bando pubblico.

Sono definiti per legge anche **due criteri di premialità**:

la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica - sono quelli per i quali Regione ed Enti locali devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione (*art. 2, comma 2 lettera c*);

la **realizzazione di processi partecipativi** in merito alla destinazione di **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa**, di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).

Certificazione di qualità dei processi partecipativi (art. 17)



La certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'art.17.



Il Tecnico valuta la presenza e la coerenza dei criteri elencati dall'art. 17 nel progetto partecipativo.



Ai sensi della nuova legge al Tecnico di garanzia è stato attribuito il compito di certificare anche progetti per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione di contributi.



I requisiti tecnici per la certificazione di qualità *art. 17, comma 2*

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a) **la sollecitazione delle realtà sociali**, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
 - b) **l'inclusione**, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione de processo;
 - c) **La costituzione di un tavolo di negoziazione**, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
 - d) l'utilizzo di **metodi per la mediazione** delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso **l'implementazione di strumenti di democrazia diretta**, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
 - e) **l'accessibilità** di tutta la documentazione del progetto e del relativo percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.
- 

Le novità dell'art. 19 «Impegni dell'ente responsabile»

La L.r. 15/2018 prevede tra gli oneri previsti all'art. 19 "Impegni dell'ente responsabile", che l'ente responsabile, cioè il titolare della decisione oggetto del percorso:

- **approvi formalmente** un documento che dia atto del percorso realizzato e del **Documento di proposta partecipata**;
- **comunichi al Tecnico di garanzia il provvedimento** adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
- **renda note le motivazioni delle proprie decisioni** in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;
- **comunichi**, anche per via telematica, **ai soggetti** che hanno preso parte al processo partecipativo **il provvedimento adottato** o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. Tale onere a carico degli enti responsabili della decisione è vigente a partire dai progetti finanziati con il Bando 2018.

La clausola valutativa (art. 21)



La clausola valutativa è lo strumento con il quale l'Assemblea legislativa esercita il **controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti**.

- L'art 21 prevede, infatti, che, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale anche con il contributo dell'Osservatorio partecipazione e in raccordo con il Nucleo tecnico della partecipazione, presenti alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su alcuni aspetti che vengono specificati.
- Inoltre si prevede che la Regione possa promuovere **forme di valutazione partecipata** coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

La clausola valutativa (art. 21)

In particolare la relazione della Giunta dovrà dare informazioni su:

- **analisi quantitativa e qualitativa** dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;
- come i **criteri per la valutazione delle domande** per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;
- **analisi dei processi** partecipativi di cui all'articolo 12, comma 3;
- tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
- **attività di formazione** realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;
- **analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche**, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

Per approfondire:

<https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/>

Per informazioni:

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l'attenzione